

## NOTIZIARIO N. 6 – 19 FEBBRAIO 2019

### **AFFARI GENERALI**

- ◆ Convegno: "Dall'economia fossile alla blue economy: gestire la transizione" – Ravenna, 1° marzo 2019. pag. 3

### **CREDITO E FINANZA**

- ◆ Bando Regione Emilia-Romagna e Unioncamere: contributi per progetti di promozione export – scadenza domande 18 marzo 2019. pag. 5
- ◆ Credito d'Imposta R&S: modalità di calcolo anno 2019. pag. 7
- ◆ Innovation Manager: voucher per digitalizzare l'impresa. pag. 9
- ◆ Iper ammortamento 2019: nuove regole. pag. 11
- ◆ Patent Box: opportunità per imprese che investono in R&S. pag. 13
- ◆ Sabatini ter: dal 7 febbraio possibile presentare le domande di accesso ai contributi. pag. 15

### **FISCALE**

- ◆ Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: D.Lgs 14/2019. pag. 18
- ◆ Codice della crisi d'impresa (D.Lgs 14/2019): entrata in vigore delle prime disposizioni. pag. 22
- ◆ Lo "Spesometro estero". pag. 27

### **FORMAZIONE**



- ◆ Corsi in "Area Contabilità" rivolti ad impiegati amministrativi anche di prima nomina. pag. 32

### **SINDACALE E PREVIDENZIALE**

- ◆ Congedo obbligatorio del padre nel 2019: disciplina e modalità operative di utilizzo. pag. 36
- ◆ Disabili e contributi della Regione Emilia-Romagna per adattare i posti di lavoro: slide illustrative. pag. 43
- ◆ Reato di somministrazione fraudolenta: indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ipotesi esemplificative. pag. 65

INVITO

# Gestire la transizione

Dall'economia fossile alla blue economy

**01 marzo 2019**  
Ravenna

Camera di Commercio  
di Ravenna  
Via L.C. Farini, 14

Sala Cavalcoti  
ore 10:00

3



Partner istituzionale



Media partner





# Programma dell'evento

Modera **Alberto Brambilla** - Il Foglio

## Ore 10:00 Welcome coffee

### Ore 10:15 Benvenuto

**Riberto Neri**, Segretario Generale Uil Ravenna

### Ore 10:30 Saluti

**Michele De Pascale**, Sindaco di Ravenna

**Gianni Bessi**, Consigliere Regionale  
Emilia Romagna

**Giuliano Zignani**, Segretario Generale Uil  
Emilia Romagna Bologna

### Ore 11:00 Comunicazioni

**Stefano De Empoli**, Presidente Istituto I-Com

**Davide Tabarelli**, Economista

**Michele Guerriero**, Direttore "Innovative  
Publishing"

**Corrado Clini**, già Ministro dell'Ambiente

## Ore 12:00 Tavola Rotonda

La transizione energetica - Decarbonizzazione,  
Economia Circolare e Digitalizzazione

**Simone Mori**, ENEL Head of European Affairs and  
Chairman of Elettricità Futura

**Paola Boromei**, Executive Vice President SNAM

**Fabio Bulgarelli**, Responsabile Affari Regolatori -  
Strategia Sviluppo e Dispacciamento TERNA

**Giuseppe Ricci**, Chief Refining Marketing Officer ENI

**Filippo Brandolini**, Vice Presidente Utilitalia

## Ore 13:30 Conclusioni

**Paolo Pirani**, Segretario Generale Uiltec

OGGETTO: **BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PROMOZIONE EXPORT – SCADENZA DOMANDE 18 MARZO 2019**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b>                                      | Oggetto del bando regionale sono i progetti volti ad accrescere le competenze delle imprese in tema di internazionalizzazione con l'obiettivo di supportarle nel loro primo approccio sui mercati esteri, incrementare le esportazioni finora svolte in modo soltanto occasionale, approcciare nuovi mercati o consolidare quelli esistenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DESTINATARI</b>                                  | <p>Possono presentare domanda di contributo le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>di micro, piccola e media dimensione con sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna;</b></li> <li>• con un <b>fatturato minimo di € 300.000</b> (ultimo bilancio disponibile);</li> <li>• <b>manifatturiere</b> (classificazione Istat Ateco 2007 - sezione C, divisioni 10 - 33);</li> <li>• attive nei <b>servizi di informazione e comunicazione</b> (classificazione Istat Ateco 2007 - sezione J, divisione 62);</li> <li>• che svolgono <b>attività professionali, scientifiche e tecniche</b> (classificazione Istat Ateco 2007-sezione M, divisioni 71, 72 e 74).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRIBUTOE<br/>REALIZZAZIONE<br/>INIZIATIVE</b> | <p>Il contributo minimo è fissato in € <b>3.000,00</b> (a fronte di spese complessive pari a € 6.000,00). Il contributo massimo sarà di € <b>20.000,00</b> (a fronte di spese complessive pari a € 40.000,00), e costituisce un aiuto "de minimis".</p> <p>E comunque nella misura del 50% delle spese ammissibili.</p> <p><b>L'arco temporale per la realizzazione delle iniziative va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ATTIVITA'<br/>FINANZIABILI</b>                   | <p>I progetti dovranno prevedere <b>almeno una</b> tra le seguenti attività motivandone la scelta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera;</li> <li>2. percorso di ottenimento della protezione e/o registrazione del marchio dell'impresa;</li> <li>3. percorso finalizzato all'ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione;</li> <li>4. T.E.M. Temporary Export Manager e/o T.M.M. Temporary Marketing Manager: percorso di affiancamento all'impresa da parte di un esperto senior in marketing internazionale e/o in comunicazione e web marketing, della durata di minimo quattro mesi, finalizzato a favorire l'implementazione di una strategia commerciale e l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa;</li> <li>5. partecipazione, in qualità di espositori, a massimo due fiere a carattere internazionale;</li> </ol> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>6. realizzazione di uno o più eventi con finalità commerciale;</li><li>7. incontri personalizzati con operatori dei paesi esteri target individuati nel progetto in Italia o all'estero.</li></ol>                                                                                                                                                                                                        |
| <b><i>PRESENTAZIONE<br/>DELLA DOMANDA</i></b> | Il bando è già attivo e <b>sarà aperto fino al 18 marzo 2019</b> . Le imprese potranno presentare un solo progetto finalizzato a supportarle sui mercati internazionali (per un massimo di due Paesi). Ogni progetto dovrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica tramite il sito <a href="http://webtelemaco.infocamere.it">http://webtelemaco.infocamere.it</a> sezione "Servizi e-gov" alla voce "Contributi alle Imprese". |
| <b><i>INFO</i></b>                            | L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></b> ) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.                                                                                                     |

**OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA R&S – MODALITA' DI CALCOLO ANNO 2019**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b>           | <p>La Legge di Bilancio 2019 ha modificato in maniera significativa le modalità di calcolo per quanto riguarda il credito di imposta R&amp;S, con validità a partire dall'anno 2019.</p> <p>Le imprese sono chiamate a rifare i calcoli della media del periodo 2012-2014. Il sistema di calcolo che determina l'agevolazione prevede l'ammissibilità dei soli costi eccedenti la media del triennio 2012-2014. Ma il sistema di calcolo del triennio fatto fino al 2018, non è più valido. La possibilità di inserire all'agevolazione le materie prime determina la necessità di ricostruire il passato anche per tali spese, andando a determinare con esattezza il relativo costo sostenuto nel triennio 2012-2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LIMITI</b>            | <p>Con le modifiche della Legge di Bilancio il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Rimane invariato il <b>limite minimo</b> che prevede siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000,00 nell'esercizio per il quale si intende usufruire del credito di imposta, pena l'impossibilità di accedere all'agevolazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b> | <p>Le <b>spese ammissibili, con un contributo del 50%</b>, dal 2019 sono riconducibili alle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;</li> <li>- contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;</li> <li>- contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.</li> </ul> <p>Le <b>spese ammissibili con un contributo del 25%</b> (dimezzato rispetto alla precedente normativa) sono riconducibili invece alle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo contribuito;</li> <li>- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a € 2.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</li> <li>- contratti stipulati con imprese che non rientrano nella classificazione di PMI innovative e di start up innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente;</li> </ul> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>- competenze tecniche e privative industriali (brevetti) relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.</p> <p>La <b>nuova spesa ammissibile, introdotta a partire dal 2019, con un contributo del 25%</b>, è la seguente:</p> <p>- materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. L'impresa può decidere di non sfruttare questa nuova spesa ammissibile nel caso in cui l'inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.</p> |
| <b>VECCHIE E NUOVE<br/>REGOLE</b>   | <p>In questo momento, le imprese devono utilizzare le vecchie regole per i calcoli relativi all'esercizio 2018, mentre le nuove sono utili per programmare l'attività del 2019. Rimangono invariati i beneficiari che sono tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, ubicate sul territorio nazionale che investono in attività di ricerca e sviluppo fino all'esercizio 2020 incluso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NORMATIVA DI<br/>RIFERIMENTO</b> | <p>Legge di Bilancio 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFO</b>                         | <p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it</b>) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**OGGETTO: INNOVATION MANAGER – VOUCHER PER DIGITALIZZARE L'IMPRESA**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b>                   | La Legge di Bilancio 2019 ha istituito, a favore delle PMI, singole o in rete, un <u>contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher</u> , per l'inserimento in azienda di <b>innovation manager</b> vale a dire professionisti specializzati e qualificati che assistono l'impresa nel processo di trasformazione tecnologica e digitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DESTINATARI</b>               | <p>Potranno usufruire del contributo le <b>micro, piccole e medie aziende</b> ovvero quelle che occupano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI, si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le <b>microimprese</b>: imprese con meno di 10 occupati e che hanno un fatturato annuo oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;</li> <li>- le <b>piccole imprese</b>: imprese con meno di 50 occupati e che hanno un fatturato annuo oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.</li> </ul> <p>I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa. In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio (l'impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione).</p> |
| <b>COSA COPRE L'AGEVOLAZIONE</b> | <p>Il voucher coprirà i costi sostenuti, nei due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2018, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.</p> <p>Il contributo sarà concesso subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un apposito elenco, che sarà istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AMMONTARE DEL VOUCHER</b>     | <p>Il contributo, in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, sarà differenziato a seconda della dimensione dell'impresa.</p> <p>Alle <b>micro e piccole imprese</b>, in relazione a ciascun periodo d'imposta, il contributo sarà riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo annuo di € 40.000,00.</p> <p>Per le <b>medie imprese</b>, invece, il contributo sarà pari al 30% dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta, con un tetto annuo di € 25.000,00.</p> <p>In caso di adesione a un contratto di rete, il contributo sarà concesso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | (all'intera rete) nella misura del 50% dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta ed entro il limite massimo annuo di € 80.000,00.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><i>COSA MANCA PER<br/>PRESENTARE LA<br/>DOMANDA</i></b> | Per la presentazione della domanda di incentivo è necessario aspettare l'emanazione dell'apposito decreto da parte del MISE con il quale verranno stabiliti nel dettaglio i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, nonché l'eventuale riserva delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di impresa. |
| <b><i>NORMATIVA DI<br/>RIFERIMENTO</i></b>                 | Legge di Bilancio 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><i>NOSTRE<br/>INFORMATIVE<br/>PRECEDENTI</i></b>        | Confimi Romagna News n° 1 del 9 gennaio 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><i>INFO</i></b>                                         | L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b><i>Dott. Claudio Trentini</i></b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a> ) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.                                                                                                                                  |

**OGGETTO: IPER AMMORTAMENTO 2019 – NUOVE REGOLE**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b>                                | L'Agenzia delle Entrate, nel fugare i primi dubbi che emergevano dalla lettura della Legge di Bilancio 2019, ha introdotto delle novità interpretative che non emergono dalla normativa. In particolare, ha specificato come devono essere considerati gli investimenti realizzati nel 2019, in presenza di acconto, e ha aggiunto il limite massimo di agevolazioni che possono essere cumulate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DIFFERENZE CON LA NORMATIVA PRECEDENTE</b> | <p>Considerando la specifica sul “<b>momento rilevante</b>” ai fini della realizzazione dell'investimento, i beni acquisiti nel 2019, ma ordinati entro il 31 dicembre 2018, per i quali l'impresa ha versato un acconto di almeno il 20% entro la stessa data, potrebbero ricadere sia nel vecchio che nel nuovo regime dell'iperammortamento.</p> <p>In questo caso, i beni hanno tutti i requisiti per essere ammissibili alla normativa sull'iper ammortamento pre-esistente alla Legge di Bilancio 2019. Tuttavia, molte imprese sono allettate dalla possibilità di un ammortamento ulteriormente maggiorato dalla Legge di Bilancio 2019 (170% anziché 150%), in virtù del momento rilevante dell'investimento coincidente con la consegna dei beni, e riterrebbero di poter avere la possibilità di optare anche per il nuovo regime.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate invece sembra pronunciarsi in modo <u>restrittivo</u>. Nella risposta al parere di cui sopra viene specificato che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che beneficiano delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 con anticipo e ordine effettuato entro il 31 dicembre 2018 rientrano nella “vecchia” normativa.</p> <p>Pertanto possono essere agevolati <b>solo</b> nella <b>misura del 150%</b>. Tale presa di posizione, che non emerge chiaramente dalla lettura della Legge di Bilancio 2019, rimane però in attesa di una eventuale conferma da parte di una circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate.</p> |
| <b>MOMENTO DI EFFETTUAZIONE</b>               | <p>Ai fini della determinazione del “<b>momento di effettuazione</b>”, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal TUIR. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.</p> <p>Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con <b>contratti di leasing</b> rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario; nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.</p> <p>La maggiorazione spetta anche per i <b>beni realizzati in economia</b>, i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | iniziati/sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale arco temporale, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza, anche se i lavori risultano ultimati dopo la scadenza dell'agevolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><i>CUMULO CON<br/>NUOVE<br/>AGEVOLAZIONI</i></b> | <p>Le imprese potranno abbinare l'iper ammortamento al nuovo regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti previsto dall'articolo 1, commi 28 e seguenti, della Legge di Bilancio 2019 con le altre agevolazioni, ma solo fino al 100% della spesa.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate quando ha confermato che i due incentivi sono cumulabili, anche laddove abbiano ad oggetto gli stessi investimenti, ha precisato anche il passaggio sul massimale. Quindi la maggiorazione dell'iper ammortamento, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.</p> |
| <b><i>NORMATIVA DI<br/>RIFERIMENTO</i></b>          | <p>Legge di Bilancio 2019.</p> <p>Pronunzia Agenzia delle Entrate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><i>INFO</i></b>                                  | L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b><i>Dott. Claudio Trentini</i></b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a> ) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

OGGETTO: **PATENT BOX – OPPORTUNITA' PER IMPRESE CHE INVESTONO IN R&S**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b>            | Il regime agevolato denominato <b>Patent Box</b> rappresenta un'opportunità interessante per le imprese che investono in ricerca e sviluppo che possono ridurre del 50% le imposte sugli utili prodotti da beni immateriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMBITO APPLICATIVO</b> | La disciplina consente a tutti i soggetti <b>titolari di reddito di impresa</b> , a condizione che vi sia un effettivo diritto allo sfruttamento economico dei beni agevolati, di presentare istanza relativamente a <b>software, brevetti industriali, disegni e modelli nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (know-how)</b> .<br>L'agevolazione può essere richiesta anche per <b>due o più dei beni</b> immateriali sopra indicati, collegati tra loro da un vincolo di complementarità e costituendo in tale caso un unico bene agevolato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCEDURA</b>          | L'opzione deve essere comunicata nella <b>dichiarazione dei redditi</b> a decorrere dal periodo d'imposta al quale la dichiarazione dei redditi si riferisce, ha durata pari a 5 periodi d'imposta, è irrevocabile e rinnovabile. <u>Pertanto, per utilizzare l'agevolazione nell'anno 2019 è necessario esercitare l'opzione nella relativa dichiarazione dei redditi che verrà presentata a settembre 2020.</u><br>Tuttavia, il regime prevede <b>due</b> percorsi differenti a seconda che si parli di beni immateriali a <b>utilizzo diretto</b> dell'impresa beneficiaria o a <b>utilizzo indiretto</b> (es. brevetto concesso in uso a terzi), quest'ultimo prevede una tassazione fiscale agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di "software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili".<br>Per quanto riguarda l'utilizzo diretto, dal momento che la normativa obbliga il contribuente a definire in un accordo con l'Agenzia delle Entrate il reddito derivante dal bene immateriale posseduto, deve essere presentata <b>istanza di ruling</b> all'Agenzia e, affinché il beneficiario possa usufruire dell'agevolazione dal 2019, è necessario che l'istanza venga presentata entro il 31 dicembre dello stesso anno.<br>Una volta presentata istanza di ruling all'Agenzia delle Entrate, sia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sia in formato digitale su supporto elettronico, il contribuente ha a disposizione <b>150 giorni</b> per presentare eventuali integrazioni utili ai fini delle valutazioni sui beni immateriali.<br>Al termine del percorso di ruling, tra contribuente e Agenzia delle Entrate verrà sottoscritto un accordo nel quale sono definiti i metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile. Tale reddito dovrà essere inserito in dichiarazione dei redditi e comporta un minor reddito imponibile sul quale viene applicata l'aliquota ridotta del 50%. |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Il <b>reddito agevolabile</b> relativo all'esercizio in cui l'opzione era già stata esercitata, ma non vi era ancora un accordo con l'Agenzia, quantificato con la metodologia stabilita nell'accordo, potrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'accordo viene sottoscritto oppure, a discrezione del contribuente, possono essere ripresentate le dichiarazioni passate mediante una dichiarazione integrativa a favore.</p> |
| <b><i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i></b> | <p>Legge Stabilità 2015.<br/>Decreto "Patent Box" 28 novembre 2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><i>INFO</i></b>                     | <p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b><i>Dott. Claudio Trentini</i></b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a>) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>                                                                                                                                                                                                              |

**OGGETTO: SABATINI TER – DAL 7 FEBBRAIO POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE DI ACCESSO AI CONTRIBUTI**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b>                  | Dal <b>7 febbraio</b> scorso le MPMI possono presentare nuovamente domanda di contributo previsto dalla legge Sabatini Ter il cui sportello era stato chiuso il 3 dicembre 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESTINATARI</b>              | Le domande di agevolazione possono essere presentate dalle micro, piccole e medie imprese (MPMI) – di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative (di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007) - che hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</b> | <p>La domanda di agevolazione deve riguardare investimenti aventi ad oggetto <b>l'acquisto</b>, anche in leasing finanziario, di <b>beni strumentali</b> destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.</p> <p>Gli investimenti, in particolare, possono riferirsi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti Industria 4.0)</b>. Si tratta degli investimenti che riguardano l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali e immateriali rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B della circolare n.14036/2017 e successive modifiche e integrazioni);</li> <li>- <b>investimenti ordinari</b>, ossia gli investimenti diversi dai precedenti. Si tratta degli <b>investimenti che riguardano l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo</b>, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.</li> </ul> |
| <b>DURATA INVESTIMENTI</b>      | <p>Nella predisposizione della domanda deve essere posta particolare attenzione alla data durata degli investimenti.</p> <p>Sono infatti ammessi gli investimenti avviati <b>successivamente</b> alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della <b>domanda di accesso alle agevolazioni</b>. Per avvio degli investimenti s'intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti.</p> <p>Gli investimenti, invece, devono essere <b>conclusi entro 12 mesi</b> dalla data di stipula del contratto di finanziamento (senza possibilità di proroga), pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine è presa in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONTRIBUTO<br/>MINISTERIALE E<br/>FINANZIAMENTO</b> | <p>Il <b>contributo</b> del Ministero dello Sviluppo economico è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di <b>5 anni</b> e di importo uguale all'investimento, a un tasso d'interesse annuo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,75%</b> per gli investimenti ordinari;</li> <li>- <b>3,575%</b> per gli investimenti "Industria 4.0".</li> </ul> <p>L'aiuto è in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime "de minimis". Le agevolazioni <b>sono cumulabili</b> con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.</p> <p>Il contributo ministeriale è riconosciuto a fronte di finanziamenti, bancari o in leasing finanziario, concessi da una banca/società di leasing aderente alla misura, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;</li> <li>- deve avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di <b>5 anni</b> decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene.</li> <li>- deve essere deliberato per un <b>valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro</b>, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;</li> <li>- deve essere erogato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva.</li> </ul> |
| <b>GARANZIA FONDO<br/>PMI</b>                          | <p>La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo PMI, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'<b>80%</b> dell'ammontare del finanziamento.</p> <p>Dal 14 giugno 2017, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia pubblica, è operativo il <b>nuovo modello di valutazione</b> (rating) basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese.</p> <p>Il modello è applicabile alle richieste di intervento di PMI diverse dalle nuove imprese, ovvero quelle che sono state costituite, o hanno iniziato la propria attività, non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>PRESENTAZIONE<br/>DELLA DOMANDA</i></b>       | <p>La domanda di accesso al contributo deve essere presentata, unicamente attraverso la <b>PEC</b> dell'impresa o di un suo <b>procuratore speciale</b>, alla banca/società di leasing scelta tra quelle aderenti alla misura.</p> <p>L'istanza deve essere compilata dall'impresa in <b>formato elettronico</b> utilizzando l'ultima versione del modulo resa disponibile nella sezione del Ministero dello Sviluppo Economico "Beni strumentali (Nuova Sabatini)".</p> |
| <b><i>NORMATIVA DI<br/>RIFERIMENTO</i></b>          | Decreto direttoriale MISE n. 1338 del 28 gennaio 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><i>NOSTRE<br/>INFORMATIVE<br/>PRECEDENTI</i></b> | Confimi Romagna News n° 4 del 31 gennaio 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><i>INFO</i></b>                                  | L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a> ) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.                                                                                                                                                                                                                           |

**OGGETTO: IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA  
D.LGS 14/2019**

Riferimenti: R.D. 16/3/1942 n. 267  
Legge 3/2012  
D.Lgs 122/2005  
Legge 155/2017

*E' giunto a conclusione il percorso di approvazione della riforma del "diritto fallimentare" che troverà applicazione (prevalentemente) tra 18 mesi e andrà a sostituire il Regio Decreto 267 che, pur con numerose modifiche, è in vigore dal 1942 e le norme sul sovraindebitamento. Per la migliore applicazione di questa riforma, sono state apportate modifiche anche al Codice Civile. Con il presente documento si fornirà una panoramica della nuova disciplina.*

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/2/2019 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 del 12/1/2019 con cui è stata approvata la riforma della crisi d'impresa che sostituirà buona parte delle normative attualmente vigenti in materia, tra cui il Regio Decreto 267 del 1942.

L'iter approvativo ha avuto origine nel 2017 con la Legge 155 con cui il Parlamento ha conferito delega al Governo di predisporre la nuova normativa organica in materia di crisi d'impresa.

Al termine di questa procedura, che ha visto impegnati due Governi ed una commissione appositamente incaricata, composta da magistrati, docenti universitari e professionisti che operano nel settore, è stato definitivamente approvato il Decreto Legislativo 14/2019.

Si tratta di un corposo Testo Unico in materia di **crisi d'impresa e d'insolvenza** composto da **391 articoli**, suddiviso in quattro parti, che, come già indicato, sostituirà le disposizioni contenute nel **R.D. 267/1942** in materia di **fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa** e nella **L. 3/2012** in materia di composizione della **crisi da sovraindebitamento**.

**LA STRUTTURA DEL TESTO UNICO**

Per un primo esame delle numerose disposizioni introdotte, si fornisce una sintesi della struttura del provvedimento, che è così suddiviso:

**PARTE PRIMA - (articoli da 1 a 374), suddivisa nei seguenti 10 titoli:****Titolo I (articoli da 1 a 11)**

**Disposizioni generali:** Ambito di applicazione e definizioni – Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza (debitore, parti e autorità preposte) – Economicità della procedura – Principi di carattere processuale – Giurisdizione internazionale.

**Titolo II (articoli da 12 a 25)**

**Procedura di allerta e composizione assistita della crisi:** Strumenti di allerta (nozione, indicatori della crisi, Obblighi di segnalazione interna ed esterna); Organismo di composizione della crisi (OCRI, Nomina e audizione del debitore), Procedimento di composizione assistita, Misure premiali

**Titolo III (articoli da 26 a 55)**

**Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza:** Giurisdizione, Competenza per materia e territorio, Cessazione dell'attività del debitore, accesso alle procedure di regolazione crisi e iniziativa per l'accesso alle procedure, Procedimento unitario, Misure cautelari e protettive.

**Titolo IV (articoli da 56 a 120)**

**Strumenti di regolazione della crisi:** Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento; Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione (accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale); Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; Ristrutturazione debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo (finalità, presupposti, organi, effetti della presentazione della domanda, provvedimenti immediati, voto, omologazione).

**Titolo V (articoli da 121 a 283)**

**Liquidazione giudiziale:** Imprenditori individuali e società, Presupposti della liquidazione e organo preposti; Effetti dell'apertura della liquidazione (per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori, sui rapporti giuridici pendenti), Custodia e amministrazione dei beni, Accertamento del passivo, Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo, Cessazione della procedura - concordato nella liquidazione giudiziale e liquidazione controllata del sovraindebitamento, Esdebitazione.

**Titolo VI (articoli da 284 a 292)**

**Disposizioni relative ai gruppi di imprese:** Concordato, Accordo di ristrutturazione, Piano attestato di gruppo, Procedura unitaria di liquidazione giudiziale, Procedure concorsuali di imprese appartenenti allo stesso gruppo, Norme comuni.

**Titolo VII (articoli da 293 a 316)**

**Liquidazione coatta amministrativa:** Procedimento (rapporti tra procedure, Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ed effetti, Organi della procedura e loro poteri, Stato passivo e liquidazione dell'attivo) - Autorità amministrative di vigilanza e loro funzioni.

**Titolo VIII (articoli da 317 a 321)**

**Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali:** Principio di prevalenza delle misure cautelari, Sequestro preventivo, Sequestro conservativo, Legittimazione curatore, Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione.

**Titolo IX (articoli da 322 a 347)**

**Disposizioni penali:** Reati commessi dall'imprenditore, Da persone diverse dall'imprenditore nella liquidazione giudiziale – Reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi.

**Titolo X (articoli da 348 a 374)**

**Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, coordinamento e disciplina transitoria:** Albo degli incaricati della gestione e controllo nelle procedure, Disciplina dei procedimenti, Disposizioni in materia di diritto del lavoro, Disposizioni di Coordinamento.

**PARTE SECONDA - (articoli da 375 a 384)**

**Modifiche al codice civile:** Assetti organizzativi dell'impresa e societaria, Responsabilità degli amministratori, Nomina degli organi di controllo, Cause di scioglimento società di capitali, disposizioni in materia di cooperative ed enti mutualistici, finanziamento soci, abrogazione di disposizioni del codice civile.

**PARTE TERZA - (articoli da 385 a 388)**

**Garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire:** Modifica degli **articoli 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 122/2005**

**PARTE QUARTA - (articoli da 389 – 391)**

**Disposizioni finali e transitorie:** Entrata in vigore, Disciplina transitoria e disposizioni finanziarie

**PROCEDURA DI ALLERTA**

Tra gli **obiettivi** di fondo del nuovo codice c'è quello di far emergere il **prima possibile** la crisi di impresa mediante la previsione di una procedura di **allerta**, favorita dall'introduzione degli **organismi di composizione della crisi di impresa** (OCRI), da istituire presso le Camere di Commercio.

A questo nuovo Organismo gli organi di controllo societario e i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della riscossione) dovranno segnalare le **situazioni di anomalia** che emergono dall'applicazione di determinati **indicatori della crisi**, individuati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

Gli **indicatori della crisi** saranno elaborati dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili**, almeno con frequenza triennale, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali.

**L'ENTRATA IN VIGORE**

L'**entrata in vigore** del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è avverrà in due tempi: una prima (limitata) parte del codice avrà decorrenza **entro una breve scadenza**, mentre le restanti norme del codice entreranno in vigore **con un sensibile differimento**.

Il lungo differimento previsto per l'organica entrata in vigore del codice è stato giustificato, nella relazione illustrativa, come una necessità per consentire ai soggetti destinatari della riforma di adottare le necessarie **misure organizzative**, oltre che un periodo adeguato di **studio del testo** da parte degli addetti ai lavori.

Riepilogando, la decorrenza del provvedimento avverrà:

**I**

in via **straordinaria** (**articolo 389, comma 2**), **decorsi 30 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il **16/3/2019** per 14 articoli per:

- gli **assetti organizzativi dell'impresa e societari**;
- la **responsabilità degli amministratori**;
- la nomina degli **organi di controllo**;
- l'avvio delle sezioni specializzate per **grandi imprese e gruppi societari**;
- le modifiche all'**amministrazione straordinaria**;
- l'istituzione dell'**albo dei soggetti incaricati** della gestione e del controllo nelle procedure;
- la **certificazione dei debiti** contributivi, premi assicurativi e debiti tributari;
- le **garanzie** in favore degli acquirenti di **immobili da costruire**.

**II**

in via ordinaria (**articolo 389, comma 1**) decorsi **18 mesi** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero il **14/8/2020** tutti i restanti articoli.

| <b>Articolo 389 (Entrata in vigore)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto</b> | <b>Articoli 27, comma 1, e 350 in materia di competenza (per materia e territoriale) per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevante dimensione.</b>                                                                     |
|                                                                                 | <b>Articoli 363 e 364 in materia di certificazione dei debiti contributivi e dei premi assicurativi nonché quelli tributari.</b>                                                                                                                               |
|                                                                                 | <b>Articoli 375, 377, 378 e 379 in materia di modifiche agli assetti organizzativi dell'impresa, assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori e nomina organi di controllo.</b>                                                        |
|                                                                                 | <b>Articoli 356, 357 e 358 in materia di istituzione e funzionamento dell'albo unico dei soggetti destinatari a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza.</b> |
|                                                                                 | <b>Articoli 385 e 386 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto</b>   | <b>Tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.</b>                                                                                                                                                 |

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA (D.LGS 14/2019)**  
**ENTRATA IN VIGORE DELLE PRIME DISPOSIZIONI**

*E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/2/2019 il D.Lgs 14 del 12/1/2019 denominato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che entrerà in vigore in due distinti momenti. Si esamina la tempistica della sua entrata in e farà una carrellata sulle disposizioni che troveranno applicazione fin dal mese di marzo 2019, che andranno a toccare numerose realtà economiche.*

#### **LE DISPOSIZIONI CON ENTRATA IN VIGORE 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE**

Alcune norme della “nuova legge fallimentare” entreranno in vigore il **16/3/2019**, ovvero il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, mentre tutte le restanti avranno decorrenza 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **il 14/8/2020**.

#### **LA DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**

Le norme dirette a disciplinare gli istituti di **regolazione della crisi e dell'insolvenza** contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs 14/2019) entreranno in vigore decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14/2/2019, e quindi il 14/8/2020.

In **anticipo**, rispetto alle disposizioni sopra indicate, per le norme riguardanti le **modifiche del codice civile**, quelle sulla **competenza giuridica per le procedure di amministrazione straordinaria** ed i **gruppi di imprese di rilevanti dimensioni** nonché per le disposizioni riguardanti le **garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire** l'entrata in vigore è prevista il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, **ovvero il 16/3/2019**.

La decorrenza del codice della crisi e dell'insolvenza sarà così previsto:

| <b>Articolo 389 (Entrata in vigore)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto</b> | <b>Articoli 27, comma 1, e 350 in materia di competenza (per materia e territoriale) per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevante dimensione.</b>                                                                     |
|                                                                                 | <b>Articoli 363 e 364 in materia di certificazione dei debiti contributivi e dei premi assicurativi nonché quelli tributari.</b>                                                                                                                               |
|                                                                                 | <b>Articoli 375, 377, 378 e 379 in materia di modifiche agli assetti organizzativi dell'impresa, assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori e nomina organi di controllo.</b>                                                        |
|                                                                                 | <b>Articoli 356, 357 e 358 in materia di istituzione e funzionamento dell'albo unico dei soggetti destinatari a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza.</b> |
|                                                                                 | <b>Articoli 385 e 386 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto</b>   | <b>Tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.</b>                                                                                                                                                 |

Entrando nel dettaglio delle disposizioni che avranno **decorrenza dal 16/3/2019**, si riferisce quanto segue.

#### **MODIFICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEGLI ORGANI SOCIALI**

In base agli articoli 375, 377, 378 e 379, vengono introdotte significative novità in termini di responsabilità per gli organi amministrativi e sulla nomina degli organi di controllo in società, fino ad ora non obbligati.

##### **Assetto organizzativo, amministrativo e contabile**

L'articolo 375 introduce il comma 2 nell'articolo 2086 del codice civile, stabilendo obblighi per l'istituzione **dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile "più adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa"**. Questa organizzazione deve essere finalizzata, anche, alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa ed all'attivazione degli strumenti previsti per il suo superamento.

### **L'amministrazione delle società**

L'articolo 377, richiamando l'ordine gerarchico nelle aziende previsto dall'art. 2086 c.c. ed i nuovi obblighi introdotti con l'articolo 375, interviene in materia di **amministrazione delle società, precisandone le competenze.**

#### **La responsabilizzazione degli amministratori**

Con l'articolo 378 vengono codificati, all'interno degli articoli 2476 e 2486 del codice Civile, criteri di determinazione della **responsabilità degli amministratori e del danno** (eventualmente) arrecato ai creditori.

Questa norma trova applicazione al **verificarsi di una causa di scioglimento** della società allo scopo di responsabilizzare maggiormente gli amministratori sugli obblighi di **conservazione del patrimonio sociale** e sull'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento.

Si tratta di una disciplina che riguarda tutte le **azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori**, anche al di fuori di una procedura concorsuale, che vuole punire gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti (Organismo di composizione della crisi d'impresa presso le camere di commercio), così da salvaguardare la continuità d'impresa.

#### **Estensione dell'obbligo di nomina del collegio sindacale/sindaco unico o revisore**

L'articolo 379, modificando l'articolo 2477 del codice civile, estende l'obbligo di **nomina dell'organo di controllo** (collegio sindacale/sindaco) o del revisore anche alle società di capitali e alle cooperative che hanno superato per **due esercizi** consecutivi **almeno uno** dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo patrimoniale: **2 milioni di euro**;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: **2 milioni di euro**;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **10 unità**.

La norma prevede che le **società a responsabilità limitata e le società cooperative** devono provvedere a **nominare gli organi di controllo** o il revisore e, se necessario, a **modificare lo statuto** considerando le novità introdotte in materia di controllo societario, **entro nove mesi** dalla data di entrata in vigore della norma in materia di organi di controllo (art. 379) ovvero entro il **16/12/2019**.

**L'obbligo dell'organo di controllo** e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma **cessa quando**, per **tre esercizi** consecutivi, non è superato **nessuno dei valori** già indicati.

Il nuovo obbligo potrebbe riguardare diverse migliaia di società a responsabilità limitata e per l'osservanza del medesimo, è prevista la modifica dell'art. 2477 del codice civile con l'assegnazione del compito di **verifica in capo al conservatore del Registro delle Imprese**.

| <b>Obbligo attuale per la nomina di sindaci o revisore</b>                                       | <b><u>Obbligo futuro per la nomina di sindaci o revisore</u></b>             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;                                          | società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;                      |
| società che controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;                      | società che controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;  |
| società che per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti                     | società che per due esercizi consecutivi ha superato uno dei seguenti limiti |
| a) attivo: 4.400.000 euro                                                                        | <b>a) attivo: 2.000.000 euro</b>                                             |
| b) ricavi: 8.800.000 euro                                                                        | <b>b) ricavi: 2.000.000 euro</b>                                             |
| c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 50 unità.                                        | <b>c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 10 unità.</b>             |
| <b>L'obbligo viene meno se per tre esercizi nessuno dei limiti sopra indicati viene superato</b> |                                                                              |

#### **COMPETENZA PER LE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DEI GRUPPI DI IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI**

Il comma 1 dell'articolo 27 comma 1 e l'articolo 350 assegnano la competenza per le procedure di **amministrazione straordinaria** delle Grandi imprese e dei gruppi di imprese di rilevanti, al **Tribunale** dove ha sede la **sezione specializzata in materia di imprese**, tenuto conto del luogo dove il debitore ha suo il centro principale degli affari (per l'Emilia Romagna sono concentrate a Bologna).

#### **CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI, ASSICURATIVI E TRIBUTARI**

In base agli articoli 363 e 364 INPS, INAIL ed Amministrazione Finanziaria saranno tenuti a rilasciare una **certificazione dei loro crediti** nei confronti del debitore.  
Pur entrando in vigore il trentesimo giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il **Codice assegna a questi Enti il termine di novanta giorni** per l'adozione della modulistica e/o dei contenuti della certificazione.

#### **ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI.**

Gli articoli 356, 357 e 358 istituiscono l'**albo** dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di **curatore, commissario giudiziale o liquidatore** nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

#### **GARANZIE A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE**

Con gli articoli 385 e 386 si interviene a **rafforzare le garanzie** a favore degli acquirenti di immobili da costruire.

Viene **eliminata** la possibilità di **rilascio della fidejussione** da consegnare all'acquirente in passato riconosciuta (anche) agli **intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale** richiamano dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario (Dlgs 1/9/1993 n. 385).

Viene **estesa la garanzia** anche al caso di **mancato rilascio della polizza decennale**, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura di danni all'immobile o a terzi e ne viene prolungata la validità.

Diventa elemento di **nullità del contratto, esercitabile solo dall'acquirente**, la mancata consegna della **polizza assicurativa** all'atto del trasferimento della proprietà. A tal fine l'atto di vendita dovrà contenere gli estremi identificativi della polizza assicurativa e la sua conformità al decreto che i ministeri incaricati avranno adottato (entro 90 giorni dall'entrata in vigore).

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

**OGGETTO: LO “SPESOMETRO ESTERO”**

Riferimenti: **Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015**  
**Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.04.2018**

*A decorrere dall'1.1.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “spesometro estero”, o anche “esterometro”).*

*L'adempimento ha cadenza mensile e va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo.*

*Il primo invio scade il prossimo 28 febbraio e si riferisce alle operazioni di gennaio.*

*La comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni documentate da:*

- fattura elettronica inviata al SdI;*
- bolletta doganale.*

Il comma 909 dell'art. 1, Finanziaria 2018, modificando il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto che **dall'1.1.2019** le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti in Italia devono emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Contestualmente il Legislatore ha abrogato l'art. 21, DL n. 78/2010, che disciplinava lo “spesometro”, relativamente alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate dall'1.1.2019.

Il citato comma 909 ha inoltre introdotto nell'art. 1 il **nuovo comma 3-bis** ai sensi del quale:

*“i **soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione** del documento comprovante l'operazione”.*

Con tale disposizione è quindi introdotto il **nuovo adempimento, c.d. “spesometro estero”**.

**SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPESOMETRO ESTERO**

Sono obbligati alla comunicazione tutti i **soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia**, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

In merito si ricorda che per soggetto passivo stabilito in Italia si intende

*“un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute”.*

**SOGGETTI ESCLUSI**

Sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero:

- i soggetti **minimi/forfetari**;
- i produttori **agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.

**OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

Oggetto di comunicazione sono i dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**

In particolare come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia ("natura") dell'operazione (nel caso in cui l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta).

Come previsto per lo spesometro, quindi, la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata/esposta l'IVA.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla "*Tipologia documento*" e "*Natura dell'operazione*" vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

| <b>Tipologia documento</b>                     | <b>Codice</b> |
|------------------------------------------------|---------------|
| Fattura                                        | <b>TD01</b>   |
| Nota di credito                                | <b>TD04</b>   |
| Nota di debito                                 | <b>TD05</b>   |
| Fattura semplificata                           | <b>TD07</b>   |
| Nota di credito semplificata                   | <b>TD08</b>   |
| Fattura per acquisto intraUE beni              | <b>TD10</b>   |
| Fattura per acquisto intraUE servizi           | <b>TD11</b>   |
| Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996) | <b>TD12</b>   |

| Tipologia operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Codice    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>N1</b> |
| Non soggetta ad IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>N2</b> |
| Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>N3</b> |
| Operazione esente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>N4</b> |
| Regime del margine/IVA non esposta (regime speciale beni usati/editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>N5</b> |
| Inversione contabile/reverse charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>N6</b> |
| Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA:<br>- vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superiori nell'anno in corso € 100.000;<br>- prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*) | <b>N7</b> |

(\*) Se è emessa fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".

### **OPERAZIONI ESCLUSE**

Si sottolinea che l'**invio dei dati non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata:

- **emessa bolletta doganale** (importazioni/esportazioni);
- **emessa o ricevuta fattura elettronica** (mediante il sistema di interscambio SdI).

In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento del 30.4.2018 l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- nella fattura (elettronica) va compilato il campo "*Codice Destinatario*" con il codice convenzionale "XXXXXXX";
- il contribuente può **scegliere di ricomprendere**, comunque, le predette operazioni nella comunicazione in esame.

### **CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, nonché nell'ambito degli incontri di inizio anno.

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Acquirenti/committenti non residenti, identificati in Italia</b><br/>(FAQ 27.11.2018 n. 30)</p> | <p>Per le <b>operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia”</b> (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i <b>soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia</b> hanno l’obbligo, dall’1.1.2019, di emettere le <b>fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture”</b> ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015.</p> <p>Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “<i>Codice Destinatario</i>” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).</p> <p>Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.</p> |
| <p><b>Fatture a residenti a Livigno e a Campione d’Italia</b><br/>(FAQ 21.12.2018, n. 46)</p>         | <p>Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni svolte con soggetti residenti/stabiliti in tali Comuni si considerano quindi <b>operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere</b> (spesometro estero).</p> <p>Tuttavia, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia <b>potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI</b> indicando il codice destinatario “0000000” e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo <b>non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con lo spesometro estero</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Soggetto che trasmette mod. INTRA2</b></p>                                                      | <p>Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra2 <b>non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere</b> (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con “<i>Codice Destinatario – XXXXXXX</i>”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Soggetto che trasmette mod. INTRA1</b></p>                                                      | <p>I dati delle fatture d’acquisto UE vanno trasmessi con la comunicazione dello spesometro estero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extraUE</b></p>   | <p>Per le fatture tax free tramite OTELLO <b>non occorre inviare lo spesometro estero e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI</b>.</p> <p>Nella sezione “<i>Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA</i>” sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall’operatore IVA residente o stabilito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Fattura emessa a soggetto non residente e trasmessa al SdI</b></p>                              | <p>Qualora il contribuente che effettua una cessione/prestazione verso un soggetto non residente documentata con fattura cartacea/analogica, scelga di trasmettere al SdI la fattura emessa in formato xml, <b>l’originale della fattura è quello veicolato tramite SdI</b>, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE**

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio** (soggetto obbligato o suo delegato). Il trasmittente può scegliere e/o attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e/o la procedura web "*Fatture e corrispettivi*" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

**TERMINI DI TRASMISSIONE**

L'invio della comunicazione va effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura** tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

| <b>Periodo di riferimento</b> | <b>Termine di presentazione</b> | <b>Periodo di riferimento</b> | <b>Termine di presentazione</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Gennaio 2019                  | 28.02.2019                      | Luglio 2019                   | 02.09.2019                      |
| Febbraio 2019                 | 01.04.2019                      | Agosto 2019                   | 30.09.2019                      |
| Marzo 2019                    | 30.04.2019                      | Settembre 2019                | 31.10.2019                      |
| Aprile 2019                   | 31.05.2019                      | Ottobre 2019                  | 02.12.2019                      |
| Maggio 2019                   | 01.07.2019                      | Novembre 2019                 | 31.12.2019                      |
| Giugno 2019                   | 31.07.2019                      | Dicembre 2019                 | 31.01.2020                      |

**ESTEROMETRO E MODELLI INTRA**

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che lo **spesometro estero non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra** che pertanto rimangono immutate. Si ricorda che, a seguito delle semplificazioni introdotte nel 2018, la presentazione dei modd. Intra può essere così riepilogata.

|                                              |                                               |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modd. Intra 2-bis acquisti di beni</b>    | < € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | NO presentazione                                                                                                                                          |
|                                              | ≥ € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | Presentazione <b>MENSILE ai soli fini statistici</b>                                                                                                      |
| <b>Modd. Intra 2-quater servizi ricevuti</b> | < € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | NO presentazione                                                                                                                                          |
|                                              | ≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | Presentazione <b>MENSILE ai soli fini statistici</b>                                                                                                      |
| <b>Modd. Intra 1 cessioni beni / servizi</b> | ≤ € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti  | Presentazione <b>TRIMESTRALE ai soli fini fiscali</b>                                                                                                     |
|                                              | > € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti  | Presentazione <b>MENSILE ai soli fini fiscali</b><br>Se cessioni <b>beni</b> ≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti <b>obbligo dati statistici</b> |

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

#### **DURATA**

**4 ore**

#### **DATE**

**19 Marzo 2019**

**Dalle 9.00 alle 13.00**

#### **QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

**€ 100,00 +iva**

**per aziende associate  
Confimi Romagna**

**€ 120,00+iva**

**per aziende non associate  
Confimi Romagna**

#### **DURATA**

**4 ore**

#### **DATE**

**19 Marzo 2019**

**Dalle 14.00 alle 18.00**

#### **QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

**€ 100,00 +iva**

**per aziende associate  
Confimi Romagna**

**€ 120,00+iva**

**per aziende non associate  
Confimi Romagna**

#### **SEDE DI SVOLGIMENTO**

**SVILUPPO PMI – Via Maestri  
del Lavoro, 42/F – Fornace  
Zarattini**

#### **INFO**

Simona Facchini

[sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com)

Tel. 0544-280.280

## **Modelli di scelta: dalla ditta individuale alla società di capitali**

### **OBIETTIVI**

Obiettivo del corso è illustrare ai partecipanti come orientarsi nella scelta del modello organizzativo/contabile che più si addice alla propria idea imprenditoriale. Analizzando i vari tipi di società si analizzeranno anche gli obblighi di carattere contabile e fiscale. Nella parte finale dell'incontro si analizzerà nel concreto la visura camerale di una società esistente ed in attività per riscontrare quanto detto nella prima parte dell'incontro attraverso un concreto strumento tangibile e di comune utilizzo in tutte le aziende

### **CONTENUTI**

#### **L'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE E LA SCELTA DEL MODELLO SOCIETARIO**

##### **DA ADOTTARE**

- Propensione al rischio di impresa
- Tipicità e Rischiosità dell'idea imprenditoriale

#### **LE SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI**

- Regime patrimoniali
- Governance e funzionamento operativo dei vari tipi di società
- Rapporti con gli istituti di credito
- Obblighi contabili

#### **ESERCITAZIONE PRATICA: LA LETTURA DI UNA VISURA CAMERALE DI UNA SOCIETA' IN ATTIVITA'**

### **DESTINATARI**

Addetti alla contabilità generale anche di nuova nomina

## **L'impiegato amministrativo e la contabilità**

### **OBIETTIVI**

Obiettivo del corso è di illustrare ai partecipanti il ruolo dell'impiegato amministrativo in un'azienda e come deve approcciarsi verso la contabilità

### **CONTENUTI**

- Il ruolo dell'impiegato amministrativo nell'impresa
- Contabilità semplificata ed ordinaria
- Registrazioni di base collegate alle fatturazioni elettroniche
- Cenni sulla fatturazione elettronica

### **DESTINATARI**

Addetti alla contabilità generale di nuova nomina.

#### **DURATA**

**4 ore**

#### **DATE**

**26 Marzo 2019  
dalle 9.00 alle 13.00**

#### **QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SINGOLO MODULO**

**€ 100,00 +iva  
per aziende associate  
Confimi Romagna**

**€ 120,00+iva  
per aziende non associate  
Confimi Romagna**

#### **DURATA**

**4 ore**

#### **DATE**

**26 Marzo 2019  
dalle 14.00 alle 18.00**

#### **QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SINGOLO MODULO**

**€ 100,00 +iva  
per aziende associate  
Confimi Romagna**

**€ 120,00+iva  
per aziende non associate  
Confimi Romagna**

#### **SEDE DI SVOLGIMENTO**

**Ravenna**  
Via Maestri del Lavoro, 42/F  
Fornace Zarattini (RA)

#### **INFO**

Simona Facchini  
[sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com)  
Tel. 0544-280.280

## **Contabilità generale e fatturazione elettronica**

#### **OBIETTIVI**

Obiettivo del corso è quella di fornire sia una conoscenza avanzata sulla contabilità abbinata alla fatturazione elettronica sia cenni di base sul bilancio

#### **CONTENUTI**

- Contabilità generale avanzata
- Registrazioni in partita doppia semplici e complesse
- Fatture elettroniche: invio, ricezione, sdi e contabilizzazione
- Dalla contabilità al bilancio

#### **DESTINATARI:**

Addetti alla contabilità generale anche di nuova nomina

## **La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il 730 e le detrazioni fiscali**

#### **OBIETTIVI**

Obiettivo del corso è quella illustrare ai partecipanti il momento dichiarativo dei redditi con particolare attenzione ai redditi delle persone fisiche ed i relativi oneri detraibili e deducibili

#### **CONTENUTI:**

- La dichiarazione dei redditi: modelli e scadenze
- La dichiarazione delle persone fisiche: Unico PF E Modello 730
- Oneri detraibili e deducibili per le persone fisiche
- Le ristrutturazioni edilizie: la visione dell'azienda e la visione della persona fisica e relativi modelli di comportamento

#### **DESTINATARI**

Addetti alla contabilità generale anche di nuova nomina

**DURATA**  
4 ore

**DATE**  
2 Aprile 2019  
dalle 9.00 alle 13.00

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
PER SINGOLO MODULO**

€ 100,00 +iva  
per aziende associate  
Confimi Romagna

€ 120,00+iva  
per aziende non associate  
Confimi Romagna

**DURATA**  
4 ore

**DATE**  
2 Aprile 2019  
dalle 14.00 alle 18.00

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
PER SINGOLO MODULO**

€ 100,00 +iva  
per aziende associate  
Confimi Romagna

€ 120,00+iva  
per aziende non associate  
Confimi Romagna

**SEDE DI SVOLGIMENTO**

**Ravenna**  
Via Maestri del Lavoro, 42/F  
Fornace Zarattini (RA)

**INFO**

Simona Facchini  
[sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com)  
Tel. 0544-280.280

**Il budget, bilancio consuntivo,  
bilancio d'esercizio e business plan**

**OBIETTIVI**

Obiettivo del corso è quella di fornire le nozioni di base sulla funzionalità del bilancio sia in ottica consuntiva che in ottica strategica e la relativa importanza di fare le corrette scritture contabili.

**CONTENUTI**

- Lettura di un bilancio
- Dal bilancio alla gestione strategica d'impresa
- Bilancio previsionale e consuntivo
- Cenni di base sul business plan

**DESTINATARI:**

Addetti alla contabilità generale anche di nuova nomina

**I crediti in bilancio: classificazione e valutazione**

**OBIETTIVI**

Obiettivo del corso è quella di fornire le fondamentali nozioni relative alla corretta classificazione e valutazione in bilancio dei crediti che molto spesso rappresentano un'area di criticità nei bilanci aziendali. Verranno pertanto illustrate le modalità operative e concrete attraverso le quali si procede all'adeguamento del valore dei crediti per rispettare i principi e postulati di bilancio

**CONTENUTI**

**LA CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE**

- Attivo circolante
- Immobilizzazioni

**LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI E RELATIVI IMPATTI FISCALI**

- Adempimenti di carattere civilistico
- Svalutazione dei crediti vs Clienti e Fisco

**LE PERDITE SU CREDITI E L'UTILIZZO DEL FONDO SVALUTAZIONE; RIFLESSI CONTABILI E FISCALI**

- Il momento realizzativo della perdite di crediti
- Il Fondo svalutazione crediti. Sua formazione ed ipotesi di utilizzo
- Riflessi fiscali

**PRESENZIONE DI CASI PRATICI**

**DESTINATARI:**

Addetti alla contabilità generale anche di nuova nomina

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SINGOLO MODULO**

**€ 100,00 +iva per aziende associate Confimi Romagna**  
**€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna**

**QUOTA PARTECIPAZIONE PER INTERO PERCORSO**

**€ 400,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna**  
**€ 480,00+IVA per aziende non associate Confimi Romagna**

**OGGETTO: CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE NEL 2019 – DISCIPLINA E MODALITÀ OPERATIVE DI UTILIZZO**

Nell'anno in corso (art. 1, comma 354 della legge 232/2016, come modificato dall'art. 1, comma 278 della legge 145/2018 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 4/2019):

- a) la durata del congedo obbligatorio del padre è di cinque giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale;
- b) il padre può astenersi per un'ulteriore giornata, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di assenza obbligatoria alla stessa spettante.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 591 del 13 febbraio scorso, ha precisato che all'istituto in esame continua ad applicarsi quanto previsto:

- dagli articoli da 1 a 3 del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 22/12/2012 (CONFIMI RAVENNA NEWS 4/2013), sotto riportati;
- dall'acclusa circolare 40/2013 (pubblicata anche su CONFIMI RAVENNA NEWS 8/2013).

Giova evidenziare che:

- di regola (le eccezioni riguardano i casi in cui il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda all'Istituto da parte della persona interessata <sup>(\*)</sup>), il padre dovrà solo comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruire del congedo, con un anticipo di almeno 15 giorni; il datore di lavoro: 1) anticiperà l'indennità e successivamente la conguaglierà; 2) comunicherà all'INPS le giornate di congedo effettivamente utilizzate, tramite il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio 6499/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS 10/2013);
- per le nascite (ovvero le adozioni e/o gli affidamenti) avvenute nell'anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi del 2019 (messaggio INPS 894/2018, in CONFIMI ROMAGNA NEWS 6/2018).

\*\*\*

**Decreto 22 dicembre 2012**

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione del congedo del padre**

1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.

2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

(\*) Vale a dire per i *lavoratori stagionali*, gli operai agricoli (salva la facoltà di anticipazione da parte del datore in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi.

4. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario.
6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche ai padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3 si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

## **Articolo 2**

### **Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre**

1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.
2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

## **Articolo 3**

### **Modalità di fruizione**

1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.
2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
3. I congedi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 non possono essere frazionati ad ore.

\*\*\*

**Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito**  
**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Pensioni**  
**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Roma, 14/ 03/ 2013**

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e*  
*Dirigenti Medici*

**Circolare n. 40**

e, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** **Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92**  
**“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una**  
**prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al**  
**congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.**

**SOMMARIO:** *1 Premessa e quadro normativo*  
*2 Ambito di applicazione*  
*2.1 Congedo obbligatorio*  
*2.2 Congedo facoltativo*

- 2.3 Padre adottivo o affidatario*
- 3 Trattamento economico, normativo e previdenziale*
- 4 Modalità di fruizione*
- 5 Compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito*
- 6 Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre*

## **1 - Premessa e quadro normativo**

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G. U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136, ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

In particolare il comma 24 lettera a) dell’art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), d’ora innanzi denominato “congedo facoltativo”.

Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.

## **2 – Ambito di applicazione**

Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio [\[1\]](#).

La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

### **2.1 Congedo obbligatorio**

Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.

Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è

aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

## **2.2 Congedo facoltativo**

La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall'attività lavorativa.

Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).

Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

## **2.3 Padre adottivo o affidatario**

Gli istituti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

## **3 - Trattamento economico, normativo.**

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Pertanto, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS, come previsto per l'indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).

## **4. Modalità di fruizione**

Ai sensi dell'art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni

di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso uni-emens. A tal fine saranno fornite specifiche istruzioni.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

L'Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.

## **5. Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito**

Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpl) e mini ASpl, nel periodo transitorio durante la percezione dell'indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato art. 24 d.lgs.151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l'indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all'art. 4, comma 24, lett. a) della citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.

In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

## **6. Trattamento previdenziale ( contribuzione figurativa ) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre.**

Ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui all'art. 4, comma 24, lett.a della legge n.92/2012, si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall'art.30 del D.Lgs.n.151 /2001.

Come è noto, il predetto articolo 30, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità di cui all'art.28 del D.lgs.151/2001, rinvia a sua volta all'art. 25 del citato decreto 151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi ), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro ( art.25, comma 1 ) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art.25 comma 2).

Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente per l'ipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre (artt.16 e 17 del citato testo unico), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 comma 2). La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l'efficacia della contribuzione figurativa.

Ove il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dall'art. 28 del D.lgs.n.151/2001, potrà chiedere il congedo obbligatorio di cui all'art. 4, comma 24, lett. a, della legge 92/2012 ( ciò in forza di quanto previsto dall' art.1, comma 6, DM 22.12.2012). Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di paternità ex art. 28 del D.lgs.151 si sposterà di un giorno.

La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui all'art.4, comma 24, lett.a della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dell'art. 24 del D.Lgs.151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente circolare.

---

[\[1\]](#) Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 7 aprile 2011, pubblicata in G.U. il 13 aprile 2011.

Il Direttore Generale  
Nori

OGGETTO: **DISABILI E CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ADATTARE I POSTI DI LAVORO: SLIDE ILLUSTRATIVE**

Con le slide sotto riportate, l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna ha illustrato la procedura di erogazione dei contributi per adeguare i posti di lavoro delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano, in qualsiasi modo, l'integrazione lavorativa del disabile (CONFIMI ROMAGNA NEWS 4/2019).

\*\*\*

# L'ADATTAMENTO DEI POSTI DI LAVORO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Avviso pubblico per la presentazione  
delle domande di contributo

Procedura di presentazione **Just in time**

# COSA PRESENTIAMO OGGI

---

- ❖ Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro a favore di persone con disabilità – Fondo Regionale Disabili - Determinazione n. 1342 del 19/12/2018:
  - Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
  - Interventi finanziabili
  - Risorse disponibili e vincoli finanziari
  - Modalità e termini per la presentazione delle domande
  - Istruttoria, tempi, esiti e modalità di erogazione del contributo
  
- ❖ Modulistica per la presentazione delle richieste di contributo

# OBIETTIVI GENERALI

---

- Favorire la piena attuazione del collocamento mirato e assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
- Dare attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione Giunta regionale n. 485 del 5 aprile 2018, relativamente alle attività 2018 del Fondo Regionale per le persone con disabilità, che prevede «l'Adattamento dei posti di lavoro» rendendo disponibili risorse e definendo modalità e procedure per l'erogazione dei suddetti contributi.

# CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

---

- Datori di lavoro privati;
- Datori di lavoro pubblici -limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti (L.113 del 29 marzo 1985);
- Imprese che hanno realizzato/realizzeranno l'intervento di adattamento presso una sede legale o operativa ubicata in Emilia-Romagna;
- Datori di lavoro che - se obbligati- devono risultare ottemperanti, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale erogazione del contributo;
- Datori di lavoro non obbligati ai sensi della L.68/99;

# INTERVENTI FINANZIABILI

---

1/3

Gli adeguamenti del posto di lavoro della persona con disabilità, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;

Gli interventi ammessi dovranno riferirsi a:

- Adeguamenti **che sono stati finalizzati** a consentire assunzioni a tempo indeterminato, **effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018**, ai sensi della L. 68/1999 o di altre discipline speciali riconosciute rilevanti dalla stessa L. 68/99 per l'adempimento degli obblighi assuntivi di disabili;

Il lavoratore deve essere in forza sia al momento di presentazione della domanda che all'erogazione del contributo

- Adeguamenti **finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza** (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta una invalidità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 comma 3-bis e comma 4 della L. 68/99) **realizzati nel 2016, nel 2017 o 2018**;

Il lavoratore deve essere in forza sia al momento di presentazione della domanda che all'erogazione del contributo

# INTERVENTI FINANZIABILI

---

2/3

- Adeguamenti finalizzati al **mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza** (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta una invalidità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 comma 3-bis e comma 4 della L. 68/99) **in via di progettazione;**

il lavoratore deve essere ancora in forza al momento dell'erogazione del contributo;

- Adeguamenti finalizzati ad **effettuare assunzioni** (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi), di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/99. (comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine);

il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento della presentazione della domanda e deve risultare assunto al momento dell'erogazione del contributo;

# INTERVENTI FINANZIABILI

---

3/3

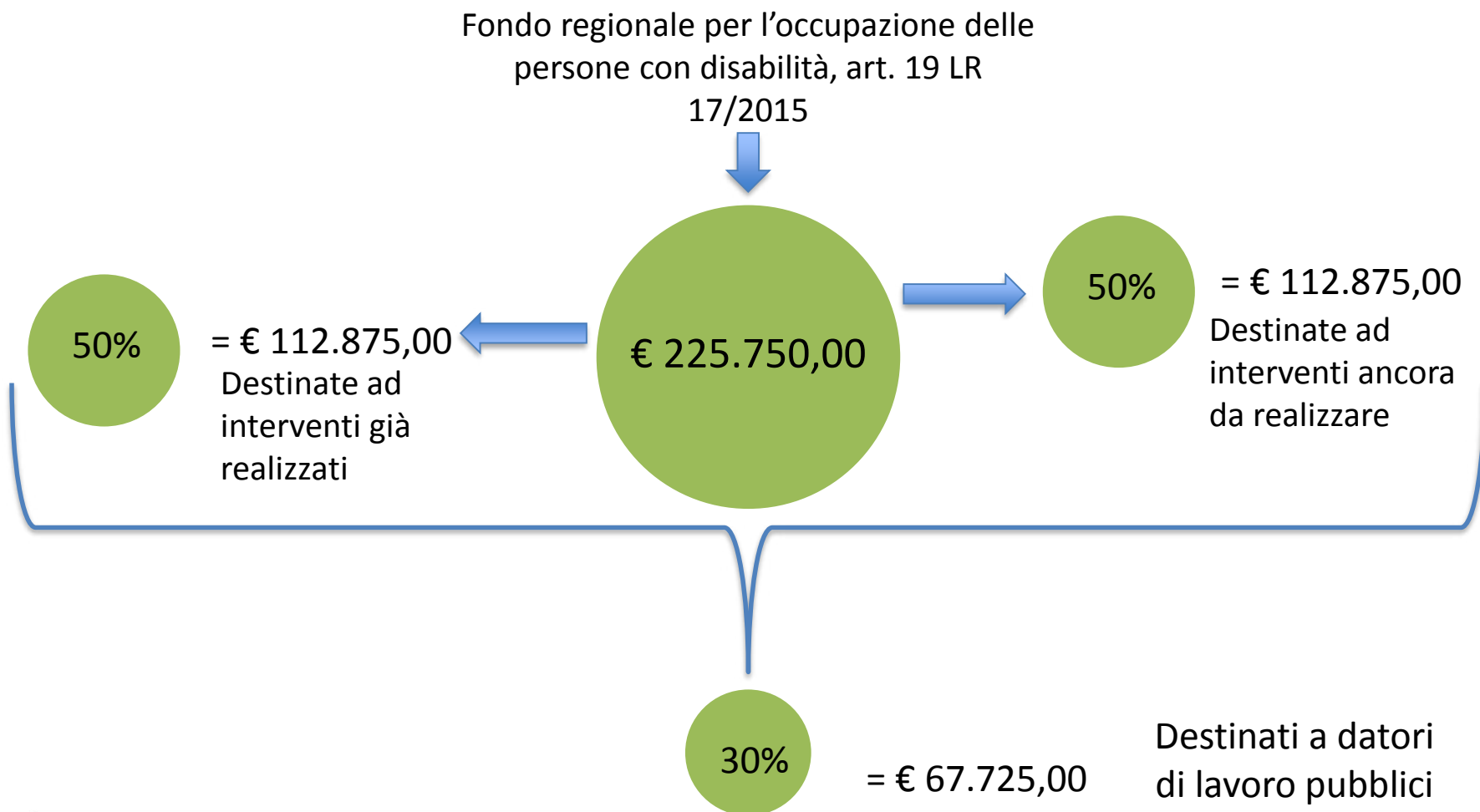


Potranno essere presentate richieste di contributo per interventi relativi a **non più di due lavoratori** con disabilità;



Dovrà essere presentata una richiesta per ogni lavoratore;

# RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI



# CONTRIBUTI RICONOSCIUTI

---

1/2

Per i **datori di lavoro obbligati** alle assunzioni ex L. 68/99, il contributo riconosciuto non può essere superiore **all'80% della spesa** totale sostenuta o prevista, sino ad un massimo di 25.000 Euro;

Per i **datori di lavoro non obbligati** alle assunzioni ex L. 68/99, che risultano quindi aver effettuato assunzioni in eccedenza rispetto alla quota di riserva di cui all'art. 3, comma 1, il contributo riconosciuto potrà essere pari al **95% della spesa** totale sostenuta o prevista, sino ad un massimo di 25.000 Euro;



Le spese per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico saranno rimborsate **per intero**.

# CONTRIBUTI RICONOSCIUTI

2/2



La “**spesa sostenuta dal datore di lavoro**” è l’importo **al netto dell’IVA**, risultante da regolare fattura con indicazione della realizzazione degli interventi.

# SPESE AMMISSIBILI



acquisto/noleggio/leasing di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi



Acquisto o adeguamento tecnico dei centralini per lavoratori non vedenti



acquisto o sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali



acquisizione di servizi di consulenza per la definizione del progetto e la sua realizzazione (**massimo il 15 % del totale del contributo richiesto**)



svolgimento diretto o acquisizione di servizi di presidio e gestione del progetto;

DGR 512/2018



effettuazione o acquisizione lavori edili per realizzazione o adeguamento impianti, compreso l'abbattimento di barriere architettoniche e gli interventi finalizzati a favorire la mobilità autonoma nell'ambiente lavorativo oggetto di contributo;

# SPESE NON AMMISSIBILI

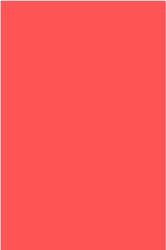
---



le spese non riconducibili all' elenco precedente;



le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;



le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;



le spese documentate unicamente da note e ricevute;



le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;



le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

# MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

---



Utilizzare **esclusivamente** la modulistica allegata all'Avviso pubblico, scaricabile dal sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

<http://www.agenzia lavoro.emr.it/agenzia/normativa/bandi-e-avvisi>



In regola con la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo (i soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione)



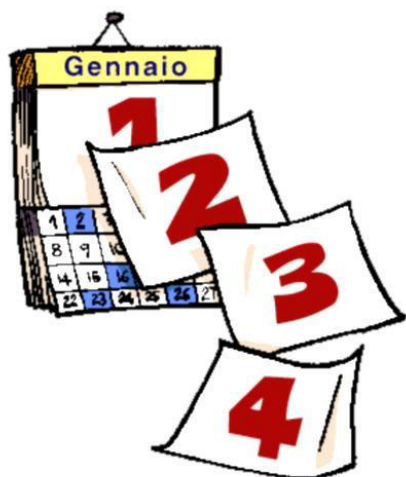
Inviare all'Agenzia Regionale per il Lavoro **esclusivamente** via posta elettronica certificata all'indirizzo:

[ARLavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:ARLavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

# TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

---



Le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 23 gennaio 2019** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque **non oltre le ore 12.00 del 1° luglio 2019**, pena la non ammissibilità.

# DALL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

## ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO



Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo

Valutare la domanda ammissibile

Riconoscimento del contributo

Verifica corrispondenza attività previste/realizzate

Verifica regolarità contributiva

Liquidazione del contributo



Richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alle richieste presentate

Valutare la richiesta ammissibile

Valutare la richiesta non ammissibile

Comunicare all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

Attendere le osservazioni nel termine di 10 gg dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità



STOP

# PUNTI DI ATTENZIONE

---



- Per tutti gli interventi non ancora realizzati, i progetti approvati **dovranno avviarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'approvazione.** Dell'avvio si dovrà dare comunicazione all'Agenzia regionale per il Lavoro, via posta elettronica certificata all'indirizzo: [arlavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:arlavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)
- I contributi concessi ai sensi del presente Avviso si configurano come «**Aiuti di Stato**» e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia (All. 3)
- Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate - utilizzando il modulo allegato 5 - **entro 60 giorni dalla conclusione del progetto**, pena la revoca del contributo;

# OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

I beneficiari dei contributi, sono tenuti a:

- fornire le informazioni e la documentazione richiesti dal presente Avviso;
- permettere gli eventuali sopralluoghi da parte dell'Agenzia per il lavoro per le verifiche relative all'adeguatezza dell'intervento rispetto alle limitazioni funzionali della persona con disabilità;
- segnalare tempestivamente ogni mutamento del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni spontanee, ecc.) cui si riferisce il contributo;
- essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, alle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e quindi in regola con i versamenti contributivi.

# REVOCA DEI CONTRIBUTI

---

I contributi concessi ai sensi del presente Avviso, **POSSONO ESSERE REVOCATI** - in tutto o in parte- nei seguenti casi:

- ❖ qualora non vengano fornite le informazioni richieste utili al rilevamento dell'intervento;
- ❖ qualora gli interventi per i quali è stato concesso il contributo siano realizzati in maniera difforme rispetto al progetto presentato e approvato, (al di fuori delle modifiche richieste e preventivamente autorizzate dalla Agenzia);
- ❖ qualora gli interventi per i quali è stato concesso il contributo non siano stati realizzati;
- ❖ qualora non venga trasmessa la documentazione richiesta, corredata degli idonei giustificativi delle spese sostenute, nei termini previsti dall'avviso.

## Modulistica



[\(ALLEGATO 1\)-Facsimile richiesta di contributo](#)

(ALLEGATO 2)-Dichiarazione possesso requisiti di ammissibilità

(ALLEGATO 3)-Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000

(ALLEGATO 4)-Scheda progetto

(ALLEGATO 5)-Scheda Rendicontazione

(ALLEGATO 6)- Informativa Privacy

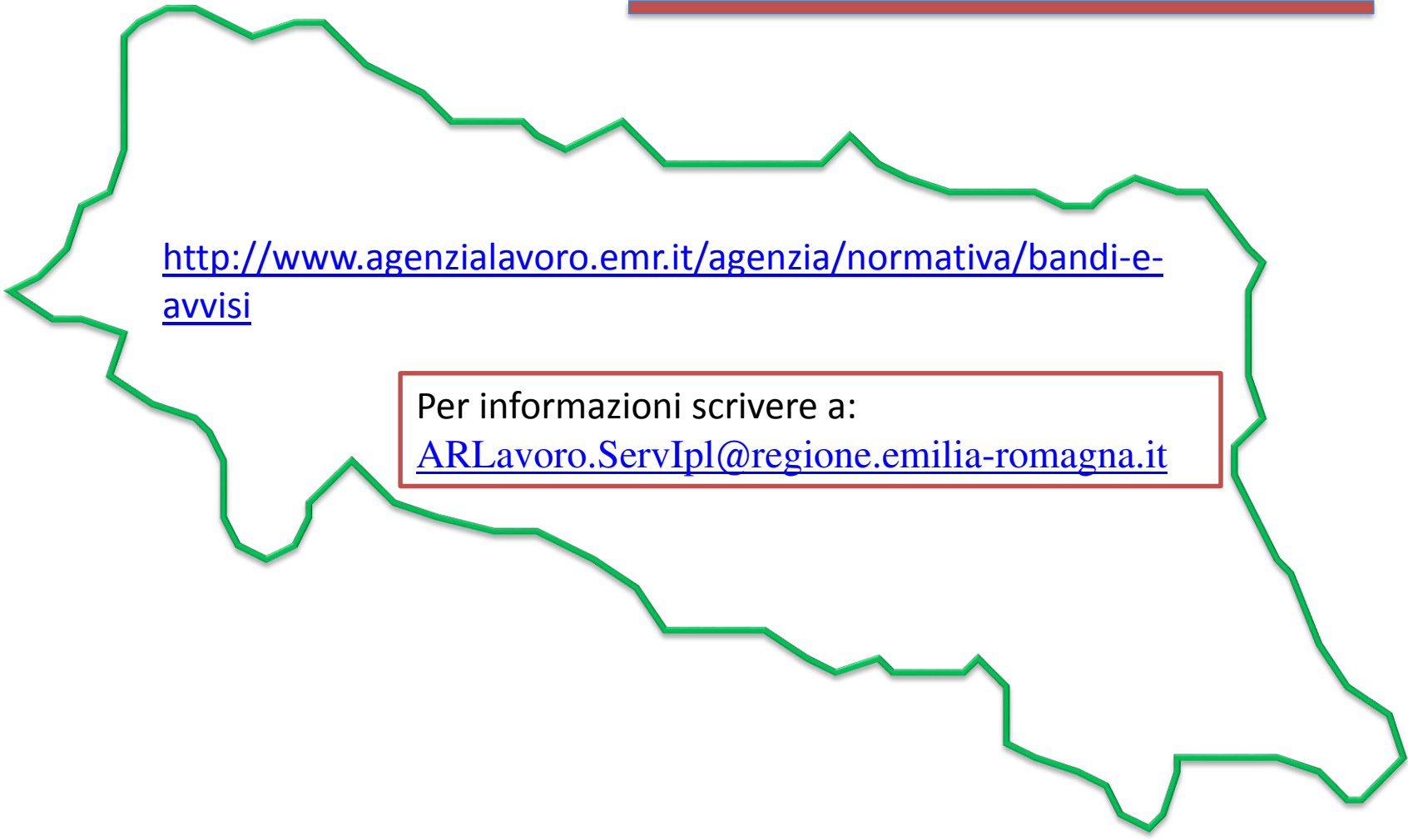
(ALLEGATO 7)-Scheda dati del lavoratore per il quale si è realizzato o deve realizzarsi l'intervento

# RIASSUMENDO

| INTERVENTI FINANZIABILI                                                                                        | ALL.1<br>RICHIESTA<br>CONTRIBUTO | ALL. 2<br>POSSESSO<br>REQUISITI<br>AMMISSIBILITA' | ALL. 3<br>AIUTI IN<br>ESENZIONE | ALL. 4<br>SCHEDA<br>PROGETTO | ALL. 5<br>SCHEDA<br>RENDICONTAZIO<br>NE<br>(ULTIMA FASE) | ALL. 7<br>SCHEDA DATI<br>LAVORATORE | COPIA<br>DOCUMENTO<br>RISCONOSCIM.<br>IMPRESA E<br>LAVORATORE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Adegamenti effettuati negli anni 2016-2017-2018<br>Punto D).1 avviso                                           | ✕                                | ✕                                                 | ✕                               | ○                            | ○                                                        | ✕                                   | ✕                                                             |
| Adegamenti mantenimento posti per lavoratori già in forza, realizzati nel 2016-2017-2018<br>Punto D).2 avviso  | ✕                                | ✕                                                 | ✕                               | ○                            | ○                                                        | ✕                                   | ✕                                                             |
| Adegamenti mantenimento posti per lavoratori già in forza, <b>in via di progettazione</b><br>Punto D).3 avviso | ✕                                | ✕                                                 | ✕                               | ✕                            | ✕                                                        | ✕                                   | ✕                                                             |
| Adegamenti finalizzati a <b>nuove assunzioni</b><br>Punto D).4 avviso                                          | ✕                                | ✕                                                 | ✕                               | ✕                            | ✕                                                        | ✕                                   | ✕                                                             |

# DOVE TROVARE INFORMAZIONI

---



<http://www.agenzia lavoro.emr.it/agenzia/normativa/bandi-e-avvisi>

Per informazioni scrivere a:

[ARLavoro.ServIpl@regione.emilia-romagna.it](mailto:ARLavoro.ServIpl@regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO: REATO DI SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA – INDICAZIONI OPERATIVE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E IPOTESI ESEMPLIFICATIVE**

La legge 96/2018 - di conversione del d.l. 87/2018 - ha reintrodotto, dal 12 agosto 2018, il reato di "somministrazione fraudolenta" <sup>(\*)</sup> (precedentemente abrogato dal d.lgs. 81/2015), che si realizza quando la tipologia contrattuale viene posta in essere con la specifica volontà di eludere norme inderogabili di legge (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2018).

La sanzione irrogabile, sia all'agenzia che all'utilizzatore, consiste in un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

A integrazione di quanto già illustrato in precedenza (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2018), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'acclusa circolare 3 dell'11 febbraio scorso, ha fornito ulteriori indicazioni operative circa la configurabilità del reato di cui si tratta.

**Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'illecito penale - giova evidenziarlo - può verificarsi:**

- **nelle ipotesi di contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti di cui all'art. 1655 del Codice civile <sup>(\*\*)</sup>**. Il ricorso a un appalto illecito, infatti, costituisce di per sé elemento sintomatico di una finalità fraudolenta, ravvisabile, a titolo esemplificativo, nel conseguimento di risparmi sul costo del lavoro derivanti dall'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL dall'appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, nonché nell'elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione;
- **anche qualora il datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite un'agenzia di somministrazione autorizzata** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2018);
- in caso di **distacco** posto in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 276/2003 <sup>(\*\*\*)</sup> (CONFIMI RAVENNA NEWS 22/2014).

\*\*\*

---

<sup>(\*)</sup> Art. 38-bis d.lgs. 81/2015

Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

<sup>(\*\*)</sup> Art. 1655 C.c.

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

<sup>(\*\*\*)</sup> Art. 30 del d.lgs. 276/2003

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

CIRCOLARE n. 3/2019



Direzione generale

*Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro*

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro*

*All'INPS  
Direzione centrale entrate e recupero crediti*

*All'INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo*

*e p.c.*

*Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Direzione generale dei rapporti di lavoro e  
delle relazioni industriali*

*Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri*

*Al Comando generale della Guardia di Finanza*

*Alla Provincia Autonoma di Bolzano*

*Alla Provincia Autonoma di Trento*

*All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

**Oggetto:** legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*” – art. 38-bis D.Lgs. n. 81 del 2015 – somministrazione fraudolenta – indicazioni operative.

Il 12 agosto u.s. è entrata in vigore la L. n. 96/2018 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 87/2018. La legge di conversione ha tra l'altro reintrodotto, all'art. 38 *bis* del D.Lgs. n. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi in cui “*la somministrazione di lavoro è posta in essere **con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore***”.

L'illecito in questione è punito con la sanzione penale dell'**ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione**, restando tuttavia ferma l'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita.

La somministrazione fraudolenta era già prevista, con formulazione identica, dall'art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003, successivamente abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2015. Su tale formulazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva già avuto occasione di esprimersi fornendo indicazioni al personale ispettivo, in particolare in relazione alla configurabilità dell'illecito nei casi di utilizzo dello schema negoziale dell'appalto (cfr. ML circ. n. 5/2011).

Tanto premesso, si ritiene opportuno tornare in argomento su tali tematiche al fine di fornire ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo, anche ad integrazione della recente circolare n. 10 dell'11 luglio 2018 in materia di appalto illecito.

### **Appalto illecito e somministrazione fraudolenta**

Come anticipato, la citata circolare ML n. 5/2011 aveva già affrontato il tema dell'applicazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 276/2003 alle ipotesi di appalto stipulato in assenza dei requisiti di cui all'art. 1655 c.c., al fine di eludere norme inderogabili di legge o contrattuali.

A fronte di tale illecito, la circolare autorizzava gli ispettori del lavoro **all'adozione della prescrizione obbligatoria** nei confronti:

- dello pseudo committente e dello pseudo appaltatore, attraverso l'intimazione alla **immediata cessazione dell'azione antidoverosa**;
- del committente fraudolento alla **regolarizzazione alle proprie dipendenze dei lavoratori impiegati**.

chiarendo altresì che, nei confronti del medesimo committente-utilizzatore fraudolento, poteva essere adottato il provvedimento di **diffida accertativa per le somme maturate dai lavoratori impiegati nell'appalto a titolo di differenze retributive non corrisposte**.

Occorre in proposito anzitutto evidenziare che il ricorso ad un appalto illecito – e quindi alla somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge – già costituisce, di per sé, **elemento sintomatico** di una finalità fraudolenta, che il Legislatore ha inteso individuare nella elusione di *“norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”*.

Tali norme possono individuarsi, a titolo esemplificativo, in quelle che stabiliscono la determinazione degli imponibili contributivi (art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989) o, più direttamente, in quelle che introducono divieti alla somministrazione di lavoro (art. 32, D.Lgs. n. 81/2015) o prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto (art. 32, D.Lgs. n. 81/2015) o, ancora, specifici limiti alla somministrazione (artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 81/2015).

A fronte dell'utilizzo illecito dello schema negoziale dell'appalto, il conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL dall'appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, così come una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, risulta sicuramente sufficiente a dimostrare quell'**idoneità dell'azione anti giuridica** che disvela l'intento fraudolento.

Al riguardo, appare in ogni caso opportuno che le circostanze di cui sopra siano suffragate anche dall'acquisizione di elementi istruttori ulteriori quali, ad esempio, la situazione finanziaria non positiva dell'impresa committente (cfr. in proposito Cass. pen 7 maggio 2015, n. 43813) desumibile anche dalla consultazione delle banche dati degli Istituti previdenziali (si pensi, ad esempio, alla correntezza dei versamenti o alla fruizione di ammortizzatori sociali) o di questo Ispettorato (si pensi ad un pregresso ricorso al lavoro nero).

In questo senso, anche in assenza di una condizione di sofferenza dell'impresa, può assumere rilevanza la considerazione della impossibilità, a fronte del fatturato annuo, di sostenere i costi del personale necessario per far fronte alla propria attività.

### **Somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito**

Il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell'ambito di distacchi di personale che comportino una elusione della disciplina di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 ovvero ipotesi di distacco transnazionale "non autentico" ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 136/2016.

A titolo esemplificativo, potrà ravvisarsi una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo.

È questa, del resto, una delle ipotesi che l'esperienza ispettiva ha frequentemente evidenziato e che ha trovato una forte diffusione in ragione di evidenti risparmi retributivi e/o contributivi in capo all'utilizzatore ed a scapito dei lavoratori.

In ogni caso, qualora la somministrazione fraudolenta si realizzi per il tramite di una agenzia autorizzata, è indubbio che la prova in ordine alla "*specifica finalità*" prevista dall'art. 38 *bis* **debba essere più rigorosa**.

### **Sanzioni**

Nelle ipotesi di appalto e distacco illecito, con riferimento ai quali siano rinvenuti gli elementi della fraudolenza, stante la lettera dell'art. 38 *bis* ("*ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*"), il personale ispettivo dovrà contestare la violazione amministrativa di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 e dovrà altresì adottare, in linea con le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 5/2011, la prescrizione obbligatoria **volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l'assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto**.

Si rammenta che per la sanzione amministrativa di cui all'art. 18 non è ammessa la procedura di diffida ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, così come già chiarito nella circolare ML n. 6/2016, trovando applicazione esclusivamente l'art. 16 della L. n. 689/1981.

Il calcolo delle giornate, effettuato ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, avrà rilevanza anche ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda di cui all'art. 38 *bis* laddove, evidentemente, le eventuali discordanze non siano legate ai tempi di entrata in vigore del reato.

Sarà, infine, possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 nei confronti del committente/utilizzatore, sulla scorta del CCNL da quest'ultimo applicato.

Nei termini sin qui esposti, vanno quindi aggiornate le indicazioni fornite con circolare n. 10 dell'11 luglio u.s., che risultano **valide limitatamente ai casi in cui l'appalto non risulti genuino** in ragione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 1655 c.c..

**Laddove, infatti, il personale ispettivo riscontri anche la finalità fraudolenta, sarà possibile adottare altresì il provvedimento di prescrizione obbligatoria e di diffida accertativa.**

A tal fine, del resto, non appare ostativa la previsione di cui al comma 3 *bis* dell'art. 29 che si riferisce espressamente alle ipotesi di appalto non genuino di cui al comma 1 e non anche alla fattispecie di cui all'art. 38 *bis* del D.Lgs. n. 81/2015.

Infine, nel caso in cui l'intento fraudolento sia ravvisato in ipotesi di somministrazione conforme alle disposizioni normative (art. 4 D.Lgs. n. 276/2003 e artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 81/2015), troverà applicazione esclusivamente la sanzione di cui all'art. 38 *bis* del decreto 81, con conseguente adozione della prescrizione obbligatoria e del provvedimento di diffida accertativa nei confronti dell'utilizzatore.

Appare altresì possibile applicare il disposto di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (e 29, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 276/2003) relativo alla possibilità di imputare tutti gli atti compiuti dal somministratore/appaltatore per la costituzione o la gestione del rapporto all'utilizzatore/committente, atteso che anche nell'ipotesi di somministrazione fraudolenta ricorrono le medesime circostanze di fatto (ovvero comunicazione e registrazioni effettuate dal datore di lavoro formale).

Infine, anche nell'ipotesi di distacco transnazionale "non autentico" troverà applicazione la sanzione dell'art. 38 *bis* del D.Lgs. n. 81/2015, nella misura in cui il distacco, come talvolta avviene, sia funzionale all'elusione delle disposizioni dell'ordinamento interno e/o del contratto collettivo applicato dal committente italiano.

In particolare, perché si possa configurare la violazione dell'art. 38 *bis*, non è sufficiente accertare che la condotta abbia prodotto effetti sotto il profilo della applicazione elusiva del regime previdenziale straniero, ma è necessario altresì accertare la violazione degli obblighi delle condizioni di lavoro ed occupazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 136/2016.

Va, inoltre, considerato che la natura non genuina del distacco transnazionale comporta – ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 136/2016 – l'imputazione del lavoratore in capo al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, fatti salvi gli effetti sotto il profilo contributivo connessi al disconoscimento dell'A1.

Nonostante ciò, ai fini sanzionatori, il personale ispettivo impartirà la prescrizione in virtù del disposto generale dall'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 che avrà ad oggetto la cessazione della condotta antigiusuristica.

### Regime intertemporale

La dottrina e la giurisprudenza (cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 16381/2010 e 25313/2015) sono concordi nel ritenere la somministrazione fraudolenta **un reato permanente**, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d'essere in una apprezzabile continuità dell'azione antigiuridica.

La natura permanente dell'illecito, comporta che l'offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione fraudolenta, **coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.**

Alla luce dei principi di cui agli articoli 1 (*"nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite"*) e 2, comma 1, (*"nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato"*) del Codice Penale nonché dell'orientamento della giurisprudenza di cui alla citata sentenza n. 16831/2010, si deve pertanto ritenere che, **per le condotte di somministrazione fraudolenta che abbiano avuto inizio prima del 12 agosto 2018 e che si siano protratte successivamente a tale data, il reato di cui all'art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015 si possa configurare solo a decorrere dal 12 agosto 2018, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate successive a tale data.**

Per il periodo precedente al 12 agosto 2018, resta invece ferma l'applicazione in via esclusiva delle sanzioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

IL DIRETTORE GENERALE

Leonardo ALESTRA

Firmato digitalmente da

**LEONARDO ALESTRA**

CN = ALESTRA LEONARDO  
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro  
C = IT